



# COMUNE DI CETRARO

(Provincia di Cosenza)

## REGOLAMENTO COMUNALE PER I PASSI CARRABILI.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 in data 21/03/2011



# Comune di Cetraro

*Provincia di Cosenza*

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER I PASSI CARRABILI**

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.      DEL

Articolo 1	Contenuto del regolamento
Articolo 2	Definizione di passo carrabile
Articolo 3	Tipologia dei passi carrabili
Articolo 4	Autorizzazione, individuazione, esposizione
Articolo 5	Adeguamento dei passi carrabili esistenti
Articolo 6	Norme in deroga
Articolo 7	Modalità per il rilascio dell'autorizzazione
Articolo 8	Formalità del provvedimento di autorizzazione
Articolo 9	Tosap, canone o altri oneri
Articolo 10	Riconoscimento del passo carrabile
Articolo 11	Difficoltà di accesso al passo
Articolo 12	Passo carrabile di accesso a più proprietà
Articolo 13	Affrancazione
Articolo 14	Rinuncia al passo
Articolo 15	Subentro nell'autorizzazione
Articolo 16	Sanzioni
Articolo 17	Entrata in vigore
Articolo 18	Norme transitorie

## ART. 1

### CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di "ACCESSO CARRABILE", di "PASSO CARRABILE", e l'esposizione del cartello segnaletico.

## ART. 2

### DEFINIZIONI

1. Si definiscono ACCESSI:
  - le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
  - le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada d'uso pubblico.
2. Si definisce PASSO CARRABILE l'accesso da un'area laterale privata, idonea allo stazionamento ed al transito dei veicoli, ad un'area pubblica o privata ad uso pubblico.

## ART. 3

### TIPOLOGIA DEGLI ACCESSI E DEI PASSI CARRABILI

1. *Gli accessi*, secondo le caratteristiche costruttive, si distinguono in "PASSI CARRABILI" ed "ACCESSI CARRABILI".
2. Sono da considerarsi PASSI CARRABILI, **come definiti dal comma 4 dell'art. 44 del D. L.vo 15/11/1993 n° 507**, quegli accessi caratterizzati dalla presenza di manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra od altri materiali, ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o in ogni modo da una modifica al piano stradale intesa a facilitare ***l'immissione dei veicoli nella proprietà privata***.

Quindi nella categoria dei PASSI CARRABILI sono da ricomprendere, a titolo esemplificativo, quelli costituiti :

- dallo smusso del marciapiede e dall'avvallamento dello stesso;
- dal semplice smusso del marciapiede;
- dalla copertura di un fosso con ponticello o dalla copertura della cunetta laterale;
- da un manufatto occupante l'area pubblica costruito per colmare il dislivello tra area pubblica ed area privata;
- da una modifica del piano stradale;
- dall'interruzione del marciapiede;
- dall'interruzione di un'aiuola.

3. Sono da considerarsi ACCESSI CARRABILI quei varchi che pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta ad uso pubblico.

Quindi nella categoria degli ACCESSI CARRABILI sono da ricomprendere quelli:

- costituiti da una semplice copertura dell'area con manto bituminoso, ghiaioso o simile;
- che si aprono direttamente su suolo pubblico;
- arretrati su area privata e raccordati alla pubblica via con semplice utilizzo di materiale bituminoso;
- aggettanti su marciapiede, qualora non esista modifica nello stesso intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

#### ART. 4

### AUTORIZZAZIONE, INDIVIDUAZIONE, ESPOSIZIONE

1. La costruzione di passi carrabili e degli accessi carrabili e la trasformazione o variazione di quelli esistenti devono essere autorizzati dal Comune:

sotto il profilo urbanistico edilizio su ogni tipo di strada sia all'interno che fuori dei centri abitati;

sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada su tutte le strade comunali sia all'interno che fuori dei centri abitati e per le strade Statali, Regionali e Provinciali solamente per quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;

2. I passi carrabili e gli accessi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati sotto il profilo urbanistico edilizio qualora previsti nei rispettivi permessi a costruire, denunce di inizio attività (D.I.A.) ecc.

3. I Passi Carrabili autorizzati dal Comune, sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada, devono essere individuati con l'apposito segnale indicante il numero dell'autorizzazione, come pure per gli accessi carrabili per i quali sia stato richiesto l'apposito segnale. In presenza dell'apposito segnale nella zona antistante il passo carrabile o l'accesso carrabile vige il divieto di sosta, anche, come previsto dal codice della Strada, per l'intestatario dell'autorizzazione.

4. Su qualsiasi tipo d'accesso non è ammessa l'apposizione di cartelli segnaletici che non siano quelli rilasciati dal Comune, in quanto in contrasto con il Codice della Strada e quindi soggetti alla sanzione di cui all'art. 45 comma 1 e 7.

5. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate nel rispetto delle vigenti normative urbanistico – edilizie, del Codice della Strada nonché alle norme in deroga di cui al successivo art. 6.

## ART. 5

### ADEGUAMENTO DEI PASSI CARRABILI ESISTENTI

1. I proprietari di strutture già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, rispondenti ai requisiti di passo carrabile o di accesso carrabile, così come delineati nel precedente art.3 e non ancora denunciati o autorizzati devono procedere alla regolarizzazione **entro il 31/12/2011 sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada** previa presentazione di apposita domanda indicante il numero di accessi di cui si chiede la regolarizzazione, l'apertura dell'accesso espressa in metri lineari o in metri quadrati (se trattasi di griglia o altro), se vi è la presenza di marciapiede o manufatto oppure se l'accesso è a raso o a filo manto stradale secondo la documentazione di cui al seguente art.7.
2. L'autorizzazione sarà rilasciata previo sopralluogo e a seguito di parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale, nonché nel rispetto delle norme del presente regolamento.
3. I passi carrabili e gli accessi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (01/01/1993) devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni. Nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 comma 2 del Codice stesso si applicano le norme in deroga previste dal presente regolamento.

## ART. 6

### NORME IN DEROGA

1. E' consentito il permanere del passo carrabile o dell'accesso carrabile nelle condizioni esistenti anche nel caso che vi sia una distanza inferiore a ml. 12 dall'intersezione stradale più vicina, purché sia dimostrata la visibilità sia in entrata sia in uscita, nel rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, tenuto conto della classificazione della strada, dei limiti di velocità imposti su tale strada pubblica e dell'intensità di traffico.

## ART. 7

### MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE (art. 22 codice della Strada)

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà presentare domanda semplice al competente ufficio comunale (Polizia Municipale). Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è l'ufficio urbanistica che vi provvede sentito il parere del comando di polizia municipale.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate da adeguata documentazione tecnica (planimetrie in adeguata scala, documentazione fotografica, etc.) e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le

spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito della relativa eventuale cauzione. Possono essere autorizzati i passi carrabili a locali di edifici che risultino regolarmente censiti in Catasto secondo la destinazione d'uso di garage o autorimesse (C6) e conformi alle normative urbanistiche vigenti. L'area da occupare non può avere larghezza massima superiore al 120% della larghezza dell'accesso oggetto di passo carrabile.

Per ogni domanda è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato con delibera della Giunta Comunale, da aggiornarsi ogni anno, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

## ART. 8

### FORMALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE (art. 22 codice della Strada)

1. Il provvedimento di autorizzazione è personale e deve indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico – amministrativo; spetta dunque al proprietario dell'area o dell'immobile inoltrare la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo. Tale revoca dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata.

## ART. 9

### TOSAP, CANONE O ALTRI ONERI

1. I passi carrabili, così come individuati dall'art. 3, sono assoggettati al pagamento della relativa tassa TOSAP in conformità al vigente regolamento comunale TOSAP o canone o quant'altro dovuto, secondo le normative vigenti in materia, nonché al pagamento delle spese per l'istruttoria della pratica ed eventuale sopralluogo che si renda necessario per la definizione della richiesta (art.27 c.3 D.Lgs 285/92).
2. Gli accessi carrabili non sono assoggettati a pagamento della tassa T.O.S.A.P. a meno che non sia stato richiesto il prescritto segnale "passo carrabile divieto di sosta". Sono soggetti comunque, al pagamento delle spese d'istruttoria della pratica e alle spese per l'eventuale sopralluogo che si renda necessario per la definizione della richiesta.
3. L'Amministrazione comunale, su espressa richiesta degli interessati e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può concedere l'area di rispetto antistante l'accesso carrabile, con conseguente apposizione del cartello identificativo. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può, comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. In tal caso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Tosap o Canone concessori.

4. Il rilascio dell'autorizzazione per passo carrabile o per accesso carrabile con apposizione dell'apposito segnale, comporterà l'automatica iscrizione al ruolo del passo/accesso carrabile ai fini tributari.
5. La riscossione della tassa ed il relativo contenzioso sono disciplinati dalle vigenti norme per l'accertamento e riscossione dei tributi locali.

## **ART. 10**

### **RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE**

1. Ogni passo carrabile autorizzato e ogni accesso carrabile, per i quali sia stato rilasciato il relativo cartello, devono essere individuati da apposita segnaletica come previsto dal vigente Codice della Strada.
2. Il segnale in questione, da intendersi a carico del richiedente, deve indicare il numero e la data della autorizzazione. E' fatto divieto assoluto di installare sull'area richiesta in concessione qualsiasi tipo di dissuasore verticale, anche se amovibile; mentre è consentita l'individuazione della stessa area per mezzo di apposita segnaletica orizzontale, come strisce di colore giallo, che devono essere comunque autorizzate dall'Ufficio Tecnico Urbanistico competente.
3. Qualora il passo carrabile consenta l'immissione dei veicoli su tratto di strada provinciale o regionale, il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art.26 co.3 D. Lgs. 285/92, è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada (Provincia), qualora la strada in oggetto attraversi il centro abitato. Al di fuori di questa ipotesi il rilascio in oggetto è di competenza dell'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni.
4. Nella ipotesi descritta al co.3, il pagamento della TOSAP, va effettuato a favore della Provincia.
5. Il concessionario è tenuto ad apporre il segnale in modo ben visibile, possibilmente sul lato destro rispetto all'accesso del passo carrabile e su di una struttura muraria. I segnali installati che, per caratteristiche o ubicazione, non rispondono al dettato dei comma precedenti, dovranno essere rimossi. Il segnale di passo carrabile dovrà essere mantenuto in perfetto stato e sostituito in caso di deterioramento.

## **ART. 11**

### **DIFFICOLTA' DI ACCESSO AL PASSO**

1. Nel caso si determinino condizione oggettive di traffico che non consentano un reale godimento del diritto di passo, esso sarà garantito in applicazione di quanto previsto dal Codice della Strada.
2. Le modalità di attuazione saranno decise dal competente ufficio comunale (Polizia Municipale), per i diversi casi, utilizzando apposita segnaletica verticale e/o orizzontale o, quando possibile, prescrivendo modifiche del passo carrabile in oggetto.

## **ART. 12**

## **PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PIU' PROPRIETA'**

1. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile sarà necessaria l'esposizione di un unico cartello segnaletico.

### **ART.13**

#### **AFFRANCAZIONE**

1. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. L'affrancazione è in rapporto al manufatto costituente il passo carrabile e, pertanto, non viene meno nell'ipotesi di alienazione dell'immobile. L'esercizio del diritto di affrancazione nel corso dell'anno non esclude dall'imposizione di quanto dovuto per detto anno.

### **ART. 14**

#### **RINUNCIA AL PASSO**

1. Nel caso in cui si intenda disdire un passo carrabile già esistente gli interessati dovranno presentare al competente ufficio comunale (Polizia Municipale), o alla Provincia una rinuncia scritta .
2. In caso di rinuncia a carico dell'utente rimane il pagamento della tassa per l'anno in corso nonché la rimessa in pristino dell'assetto stradale.
3. L'abolizione del passo carrabile è un diritto che il contribuente può esercitare in qualsiasi momento, indipendentemente dalla circostanza che il passo sia stato costruito direttamente dal Comune oppure dallo stesso contribuente previo rilascio di apposito atto di autorizzazione. Rimane comunque a suo carico il pagamento di quanto indicato al co.2.

### **ART. 15**

#### **SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile l'acquirente dovrà inoltrare domanda di subentro all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione all'esposizione del cartello segnaletico (Polizia Municipale).

### **ART. 16**

#### **SANZIONI**

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, sono punite ai sensi della normativa vigente.

## **ART. 17**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento verrà pubblicato all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

## **ART. 18**

### **NORME TRANSITORIE**

Non è consentito il rilascio di passi carrabili, oltre quelli già esistenti e ufficialmente autorizzati, per le seguenti vie o piazze:

- Piazza del Popolo, Piazza San Marco, Via Roma, Via Luigi De Seta.

L'Amministrazione Comunale è delegata a valutare, con successivo atto di Giunta, l'eventuale numero massimo di concessioni da rilasciare nelle singole arterie cittadine e nel perimetro extraurbano, in ordine al rispetto pedissequo delle esigenze di sicurezza delle persone e delle trasformazioni urbanistiche inerente la rete comunale che si dovessero prevedere nel P.S.C..